

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di PESARO E URBINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

INDICE

- CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione del servizio
- Art. 3 Oggetto della tassa
- Art. 4 Soggetti attivi e passivi

- CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art. 5 Domanda di concessione
- Art. 6 Rimborso di spese
- Art. 7 Deposito cauzionale
- Art. 8 Autorizzazione
- Art. 9 Disciplinare
- Art. 10 Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi
- Art. 11 Revoca delle concessioni
- Art. 12 Decadenza delle concessioni
- Art. 13 Sospensione delle concessioni
- Art. 14 Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 15 Condizioni generali per l'esecuzione e il ripristino di scavi stradali
- Art. 16 Occupazioni abusive
- Art. 17 Passi carrabili – Accessi – Esclusioni
- Art. 18 Spettacolo Viaggiante - Aree escluse

- CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- Art. 19 Denuncia e versamento della tassa

- CAPO IV – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

- Art. 20 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 21 Tariffe
- Art. 22 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 23 Distributori di carburante e di tabacchi
- Art. 24 Parametri per Ecosagre
- Art. 25 Esenzioni

- CAPO V – CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Contenzioso
- Art. 27 Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 28 Pubblicità del regolamento
- Art. 29 Variazioni del regolamento
- Art. 30 Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 40 (regolamento e tariffe), comma 1, del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito in forma diretta.

ART. 3

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusioni dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 4

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa é dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 5

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche é accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo é richiesto da più persone la concessione é fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
5. Ai sensi dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 é fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla risposta dell'interessato.

ART. 6

RIMBORSO DI SPESE

1. Non è prevista la costituzione di un fondo rimborso spese.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Responsabile del Settore LL.PP. potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 8

AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Responsabile del Settore Finanziario, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le

modalità , la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente é tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Responsabile del Settore Finanziario potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata, per periodo da 1 a 8 ore massimo, il Responsabile del Settore Finanziario potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, per periodo da 1 a 8 ore massimo, sentito l'ufficio urbanistica, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 9 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 8 dovranno prevedere di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addvenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 10 AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI -

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 11

REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
4. La revoca é disposta dal Responsabile del Settore Finanziario con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca é assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca é notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, é insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario é obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 12

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 11.

ART. 13

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3^a comma del precedente articolo 11.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 14

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 15

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI SCAVI STRADALI

1. Lo scavo dovrà avere profondità tale che fra l'estradosso del tubo e il piano viabile vi sia almeno 1,00 mt. di distanza.
2. Gli attraversamenti stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati, con sistema a spinta degli stessi, nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. La deroga all'uso del sistema a spinta è concessa solamente nel caso di comprovata impossibilità a causa della conformazione del terreno.
3. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di

effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.

4. In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta.

5. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

6. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto della normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.

7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti a salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni previste per gli attraversamenti trasversali.

8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.

9. Il RITOMBAMENTO DELLO SCAVO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO con le seguenti modalità:

- Letto di sabbia o stabilizzato fine;
- Posizionamento condotta con controtubo (se necessario);
- Strato di sabbia al di sopra della condotta o del controtubo;
- Nastro di riconoscimento del tipo di condotta;
- Strato di misto granulare stabilizzato a cemento con dosaggio di 100 kg/mc compattato, con idoneo macchinario, per non più di 30 cm alla volta;
- Binder e tappetino di usura se esistente;

10. Il materiale di riempimento sarà ben costipato in modo da evitare, in seguito, avvallamento e deformazioni del piano viabile e pertinenze stradali; il corpo stradale e sue pertinenze dovranno essere ricostituiti con quelle precise modalità in cui si trovavano all'atto della loro manomissione e in conformità dello stato delle tratte stradali contigue alle quali debbono raccordarsi in modo perfetto. Il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito con strato di conglomerato bituminoso (binder) di spessore di cm. 10 che verrà posto dopo aver eseguito lo scavo di alloggiamento nel misto cementato; il tappeto di usura, da eseguire non prima di mesi 6 dello spessore di cm. 3, verrà posto dopo aver

eseguito lo scavo di alloggiamento nel misto cementato. Il tappeto di usura dovrà essere ripreso per l'intera sede stradale (vedi allegato A) con conglomerato bituminoso del tipo chiuso con graniglia di prima categoria avente una percentuale almeno del 25% degli inerti, perfettamente raccordato con la pavimentazione esistente in modo da ottenere una superficie senza risalti. Gli eventuali delineatori rimossi per l'esecuzione dei lavori dovranno essere ricollocati esattamente nella stessa posizione e ben allineati.

11. Il ripristino della banchina, se esistente, dovrà essere eseguito con materiale della stessa natura di quello preesistente.

12. Se avessero, in proseguo di tempo, a verificarsi degli avvallamenti o deformazioni della sagoma stradale, dovrà provvedersi con continue riprese del piano stradale, delle banchine e delle pertinenze stradali fino al perfetto assestamento e regolarizzazione dell'intera sagoma stradale.

13. Dovrà essere provveduto all'immediato trasporto fuori della sede stradale e delle sue pertinenze di tutte le materie di scavo e di demolizione risultanti esuberanti o, comunque, di rifiuto, nonché di tutti i materiali, attrezzi e mezzi di opera più occorrenti.

14. Tutto il materiale di scavo dovrà essere caricato e portato a rifiuto.

15. Dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale esistente.

16. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico, al quale dovrà essere inviata tempestiva comunicazione di inizio lavori.

17. Vengano rispettate le indicazioni di cui agli artt. dal 64 al 68 del D.P.R. 495/92.

18. L'impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà consultare l'ENEL Distribuzione s.p.a., la Telecom, la ditta Marche Multiservizi s.p.a. per l'acquedotto e la fognatura nonché l'Ufficio Lavori Pubblici Comunale per la localizzazione di condutture e/o cavi elettrici-telefonici che possano interferire con gli scavi.

19. Durante l'esecuzione dei lavori e fino al loro completamento dovranno essere apposti e tenuti efficienti i prescritti segnali stradali conformemente alle vigenti disposizioni di legge, restando il concessionario responsabile di danni a persone o cose transitanti lungo le strade comunali e causati dai lavori stessi.

20. Il concessionario terrà sollevata l'Amministrazione Comunale ed il personale dipendente da qualsiasi pretesa o molestia che potesse provenire da terzi, e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni.

21. Il nulla-osta si intende rilasciato:

a) senza pregiudizio di terzi verso i quali il concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevata l'Amministrazione Provinciale da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi motivo essere cagionata dalla autorizzazione stessa;

b) con la facoltà insindacabile dell'Amministrazione concedente di revocarla o modificarla in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;

c) con l'obbligo del richiedente:

- di riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse;

- di provvedere a sua cura e spese alla manutenzione delle opere eseguite secondo le prescrizioni e sotto sorveglianza dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione, il quale dovrà comunque essere preventivamente informato di qualsiasi fatto o circostanza che possa interessare l'oggetto della concessione;

- di ricondurre allo stato originario la proprietà comunale, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Amministrazione, quando il titolo abilitativo venga revocato o venga a scadere o non sia rinnovato;

- di comunicare all'Amministrazione qualunque variazione avvenuta alla presente autorizzazione entro il 31 ottobre di ogni anno, restando tenuto ad osservare tutti gli obblighi contratti con la presente autorizzazione fino a quando il nuovo

proprietario non abbia ottenuto il riconoscimento del subingresso nella autorizzazione o non siano state modificate le condizioni di rilascio.

22. Il cantiere stradale dovrà essere segnalato e delimitato secondo le indicazioni dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada.

23. L'autorizzato dovrà osservare tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

24. L'autorizzato deve osservare tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia, nonché tutte le condizioni particolari elencate nella presente autorizzazione.

25. Lo svincolo del deposito cauzionale di cui all'art. 14 avverrà solo su richiesta della ditta richiedente, decorsi 6 mesi dalla data di comunicazione della fine lavori, previa verifica dell'effettivo ripristino degli scavi effettuata dall'U.T.C..

ART. 16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 17

PASSI CARRABILI – ACCESSI – ESCLUSIONI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 (passi carrabili), del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Sono esclusi dalla relativa tassa:

a) le occupazioni eseguite con “passi carrabili” non individuati con l'apposito segnale;

b) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di pubblici servizi.

3. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo alla tassazione qualora più occupazioni ricadenti nella medesima area di riferimento, risultino complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

4. La superficie da tassare per i passi carrabili e per gli accessi si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

ART. 18

SPETTACOLO VIAGGIANTE – AREE ESCLUSE

1. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle disposizioni generali in materia

di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

2. Sono tassativamente escluse dalla concessione, per le attività di cui al comma precedente, le seguenti aree pubbliche:

- piazzale Baracca;
- piazza Lombardi, limitatamente all'installazione di giostre per adulti.

CAPO III

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 19

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 4 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di marzo, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di marzo, di ciascun anno.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia é assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

CAPO IV

TARIFFE – ESENZIONI

ART. 20

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE

COATTIVA DELLA TASSA

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, é effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 17, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia é stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi stabiliti per legge.

ART. 21

TARIFFE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune appartiene alla classe V.
2. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche é dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
3. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui é affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 22

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La tassa si applica in un'unica misura indipendentemente dall'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

ART. 23

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in: centro abitato, zona limitrofa, sobborghi o zone periferiche e frazioni.

ART. 24

PARAMETRI PER ECOSAGRE

Ai fini dell'applicazione della tariffa per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti di generi alimentari, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono strettamente il loro prodotto, nell'ambito di Ecosagre, gli occupanti devono rispettare i seguenti parametri:

- 1) L'organizzatore delle festa dovrà nominare prima dell'inizio della festa un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa. Il suo nominativo dovrà essere comunicato all'ufficio tecnico comunale. Il responsabile è il referente sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento, e istruire gli addetti alla festa.
Il responsabile dovrà predisporre anche un'area dotata di fusti per la raccolta di olio esausto, qualora venga utilizzato.
- 2) la somministrazione di cibi e bevande deve avvenire attraverso l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo...);
- 3) le bevande devono essere servite soprattutto con modalità alla spina o vuoto a rendere;
Eccezioni possono essere accettate nei seguenti casi: bevanda non disponibile in uno dei formati di cui sopra e quantità prevista di consumo limitata rispetto alle altre referenze servite durante la festa;
- 4) il lavaggio delle stoviglie deve essere effettuato mediante macchine lavastoviglie, o lavaggio a mano, utilizzando unicamente detersivi biodegradabili ed eco-compatibili;
- 5) nel caso di impedimento all'utilizzo di stoviglie lavabili, devono essere utilizzate stoviglie monouso di materiali compostabili (bioplastiche o Mater-bi o materiali compostabili in genere) che devono essere smaltiti nei bidoni dell'umido;
- 6) tutte le azioni sopraelencate relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riutilizzabile dovranno essere ben evidenziate nel corso della festa, tramite cartelli informativi;
- 7) il materiale informativo e promozionale deve essere realizzato in carta ecologica, comprese tovaglie e tovagliette.

ART. 25

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di

- vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - i) le occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che hanno un tempo di realizzazione superiore a sei mesi risultante dalla documentazione facente parte del progetto esecutivo;
 - l) le occupazioni per qualsiasi tipo di manifestazione, sagre, mercatini, fiere, mostre e feste patronali organizzate direttamente dal Comune o con coorganizzazione di soggetti privati;
 - m) le occupazioni di suolo pubblico con materiali di scavo, attrezzature di cantiere e materiali vari, effettuate da imprese per la realizzazione di opere pubbliche commissionate dal Comune.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V

CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento é ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro ai sensi del D.Lgs. 546/1992, recante: "Disposizioni sul processo tributario".

ART. 27

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2002 ai sensi dell'art. 27, comma 8, Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002).
2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale. L'importo non può più essere rateizzato e le sanzioni sono applicate per intero.

